



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 02/07/2018

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

L'anno duemiladiciotto , addì due del mese di Luglio alle ore 19:00 , nella Sede Municipale , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale Dott. Angelo Mosca il Consiglio Comunale.
Partecipa vice segretario Agostino Toni .

N°	Nome	Presente	N°	Nome	Presente
<u>1</u>	ZANNI GIORGIO	X	10	ZACCARDO LUIGI	X
<u>2</u>	ROSSI ROSSANO	X	11	PALAZZI TIZIANO	X
<u>3</u>	MOSCA ANGELO	X	12	BERTOLINI RINO	
<u>4</u>	LUSOLI NADIA	X	13	CONTINI CARLO-ALBERTO	X
<u>5</u>	ZANICHELLI MASSIMO	X	14	RUINI FABIO	X
<u>6</u>	BARTOLINI CASSANDRA	X	15	MEDICI STELLA	X
<u>7</u>	RUBBIANI CHIARA	X	16	SALOMONI STEFANO	X
<u>8</u>	FERRARI ANDREA	X	17	GRIMALDI ORIETTA	
<u>9</u>	SEVERI ELISA	X			

PRESENTI: 15

ASSENTI: 2

Sono presenti gli Assessori:
MUCCI MARIA ESTER, INCERTI MARZIA .

Svolgono la funzione di Scrutatori:
ZANICHELLI MASSIMO, RUBBIANI CHIARA, CONTINI CARLO-ALBERTO .

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dà atto che sono assenti giustificati i consiglieri Bertolini Rino e Grimaldi Orietta, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- negli ultimi anni si è rilevata un'importante diffusione del gioco d'azzardo che ha indotto le Istituzioni a non trascurare il rischio per molti soggetti di una vera e propria dipendenza comportamentale e ad impegnarsi per contrastare i possibili effetti negativi per la salute e a livello sociale che il fenomeno della ludopatia può provocare;
- in questo quadro, la Regione Emilia Romagna è intervenuta a livello legislativo emanando la Legge n. 5 del 4 luglio 2013 recante "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate", tese alla prevenzione, al contrasto ed al trattamento delle forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito anche in osservanza delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e a quelle della Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo e individuando i seguenti obiettivi specifici:
 - a)** diffondere, nei confronti dei minori, la cultura dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione;
 - b)** rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco;
- l'art. 6, comma 2 bis, della citata legge regionale stabilisce che "sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui all'articolo 1, comma 2, e articolo 6, comma 3-ter, della legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;
- tale disposizione viene introdotta soprattutto al fine di evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a luoghi specifici connaturati per essere luoghi di aggregazione dove possono radunarsi soggetti che, per motivi diversi, possono essere psicologicamente più esposti alla illusione di vincite e guadagni immediati e, quindi, al rischio di cadere vittime della dipendenza da gioco d'azzardo, fenomeno riconosciuto ormai come vero e proprio disturbo del comportamento;
- l'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 ha previsto che l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative;
- la Giunta Regionale con delibera n. 831 del 12/06/2017 ha approvato le "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" prevedendo in particolare:
 - a)** le modalità di calcolo dei 500 metri per l'applicazione del divieto utilizzando il criterio della distanza pedonale "La misurazione va effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi o della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile. Si precisa altresì che, in occasione di autorizzazione o in sede di applicazione del divieto, nel calcolo della distanza minima va tenuto conto anche dei luoghi sensibili posti fuori dal territorio comunale.";
 - b)** che le amministrazioni comunali provvedano alla mappatura dei luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, prevedere un elenco con l'individuazione di:
 - sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
 - esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;
 - c)** in detta mappatura debbono essere considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale;

Considerato che:

- in tale contesto normativo si rinvencono una serie di modifiche restrittive sulle disposizioni relative agli esercizi commerciali e, nello specifico, in riferimento all'apertura e all'esercizio delle sale gioco e all'installazione di apparecchi da gioco, tra cui la richiamata previsione sulla distanza dai luoghi sensibili tesa al contrasto della dipendenza dal gioco d'azzardo;
- sul territorio comunale sono state individuate le strutture che presentano le caratteristiche tali da poter assumere la qualificazione di luoghi sensibili come risulta dalla mappatura approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 15/12/2017;

Preso atto che:

- la Corte Costituzionale (sentenza n. 108 del 22 marzo 2017 - 11 maggio 2017) si è pronunciata sulla costituzionalità delle normative regionali che prescrivono limiti e divieti di apertura di sale da gioco nelle vicinanze di luoghi ritenuti sensibili; in particolare, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Puglia 13 dicembre 2013, n. 43, recante «Contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico (GAP) nella parte in cui vieta il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di sale da gioco e all'installazione di apparecchi da gioco nel caso di ubicazione a distanza inferiore a cinquecento metri pedonali dai luoghi cosiddetti "sensibili" ivi indicati;
- la Corte ha confermato come disposizioni di questo tipo perseguono "in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.";

Vista la nota del Ministero dell'Interno – Dip.to della Pubblica Sicurezza prot. n. 557/PAS/U/008686/12001 del 08/06/2017 in relazione alla licenza ex art. 88 TULPS, le distanze dai luoghi sensibili e la Sentenza della Corte Costituzionale n. 108 del 11/05/2017;

Ritenuto, pertanto, opportuno:

- approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" parte integrante e sostanziale del presente atto di cui all'**allegato A)**;
- dare atto che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini della mappatura e del nuovo "regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" è quella di cui all'art. 6 comma 2 bis della Legge Regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero: "luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.";
- confermare che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti ai sensi del comma 2 quater dell'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013;

Tenuto conto che il vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" prevede specifiche disposizioni in materia di insegne che dovranno essere aggiornate in relazione all'art. 9 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito";

Dato atto che il contenuto del presente atto non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Preso atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 174/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 3 – Lavori Pubblici, Patrimonio, Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente – e dal Responsabile del Settore 1 – Contabile e Tributi;

Visto l'art. 42 del DLgs 18 agosto 2000, n 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi del D.Lgs 267/2000;

Uditi gli interventi dei Consiglieri che verranno trascritti e approvati con apposito verbale in una successiva seduta consiliare;

Con votazione resa per alzata di mano in seduta pubblica ed accertata nei modi di legge, che da' il seguente risultato:

PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.15

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

e con votazione separata resa per alzata di mano in seduta pubblica accertata nei modi di legge, anche per quanto attiene l'immediata eseguibilità da conferire al presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 con il seguente risultato:

PRESENTI n. 15 Consiglieri sui n. 17 assegnati ed in carica

FAVOREVOLI n.15

CONTRARI n. //

ASTENUTI n. //

DELIBERA

1. di considerare le premesse che precedono a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della L. 241/1990;
2. di approvare il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" di cui all'**allegato A)** parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di dare atto che la definizione di "luoghi sensibili" considerata ai fini della mappatura e del nuovo "regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito" è quella di cui all'art. 6 comma 2 bis della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013 ovvero: "luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.";
4. di confermare che non vengono individuati luoghi sensibili ulteriori rispetto a quelli già definiti ai sensi del comma 2 quater dell'art. 6 della Legge regionale n. 5 del 4 luglio 2013;
5. di provvedere con successiva delibera di consiglio comunale all'aggiornamento delle disposizioni in materia di insegne del vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" in relazione all'art. 9 del "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito";
6. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del DLgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
_ Dott. Angelo Mosca

IL vice segretario
_ Agostino Toni